



CITTA' DI MORETTA

Provincia di Cuneo

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – ANNO 2026 –
CONFERMA ALIQUOTE E SCAGLIONI VIGENTI NEL 2025 –
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
4. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
5. Pansa Sara - Consigliere	Sì
6. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
7. Daniele Franco - Consigliere	Sì
8. Pena Delia - Consigliere	Sì
9. Zannoni Sauro - Consigliere	Sì
10. Podio Domenico - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Capello Silvia - Consigliere	Sì
13. Barbera Gian Paolo - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Porello Livio – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Anno 2026 – Conferma aliquote e scaglioni vigenti nel 2025 – Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2024, con la quale venivano stabilite per l'anno 2024 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- a) fino a 15.000 euro 0,40 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,50 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,55 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0,80 per cento

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D. Lgs. 216/2023 che recita: *“ Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone*

fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”.

Ricordato che questo Comune con DCC n° 4 del 27/02/2024 ha confermato, per il 2024 la stessa articolazione degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023 mantenendo, pertanto, i quattro scaglioni di reddito del predetto anno e con DCC n. 6 del 02.04.2025 ha proceduto ad analoga conferma anche per il 2025 alla luce del disposto dell'art. 1 commi da 750 a 752 che ha riconosciuto tale discrezionalità di scelta anche per gli anni di imposta dal 2025 al 2027 con la conseguenza che fino al 2027 è possibile continuare ad utilizzare i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino al 2023;

Ritenuto, alla luce di tali disposizioni, di procedere in questa sede alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2026;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti, l'art. 1, commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli

scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».

Ritenuto, quindi, di confermare, per l'anno 2026, gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023, e mantenuti negli anni 2024 e 2025, confermando le seguenti aliquote:

- a) fino a 15.000 euro 0,40 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,50 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,55 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0,80 per cento

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la DGC n. 130 del 19/11/2025 con la quale l'organo esecutivo ha elaborato la proposta da sottoporre in Consiglio Comunale in materia di Addizionale Comunale 2026;

Dato atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, approvato con DGC n° 132 del 19/11/2026 e pertanto in approvazione del presente consesso al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta tiene conto di quanto previsto nel presente atto deliberativo;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27/04/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, pervenuto in data 11/12/2025 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n° 8151 (Verbale n° 24 del 11/12/2025);

Con votazione espressi in forma palese e con n° 13 voti favorevoli, n° zero contrari e n° zero astenuti su n° 13 consiglieri presenti e n° 13 votanti;

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2026, confermando gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già vigenti per l'anno 2023 e confermati per il 2024 ed il 2025 come segue:
 - a) fino a 15.000 euro 0,40 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,50 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,55 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro 0,80 per cento
3. di **dare atto** che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026;
4. copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2026, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n° zero contrari e n° zero astenuti su n° 13 Consiglieri presenti e n° 13 votanti

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 la cui approvazione è inserita al punto 8 del l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi